



COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI
UFFICIO DEL SINDACO



Ordinanza n. 67 del 4/03/2019

OGGETTO: ORDINANZA DI REQUISIZIONE/OCCUPAZIONE DEI TERRENI IN LOC. COLLEMAGRONE PER REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEL SAE COLLEMAGRONE II

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n.776 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n.874 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo agli artt. 17 e 163;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante "Dichiarazione dello "Stato di Calamità Naturale" ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014,

n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e successive proroghe con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 25 agosto 2016, n. 517, con la quale sono stati stanziati i primi fondi regionali per far fronte alla situazione di emergenza, ai fini della salvaguardia delle vite umane e di assistenza alla popolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 9 settembre 2016, n.521 recante “Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 28. Attivazione per il coordinamento della gestione dell'emergenza, legata agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per i Comuni di Amatrice e di Accumoli e di un Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa, e Posta”;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio Sanitario Nazionale” e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

PRECISATO che, per la realizzazione del SAE di Scai e delle correlate strutture, fondamentali per il sostegno alla popolazione, sono state acquisite le aree, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e agli strumenti urbanistici vigenti;

PRESO ATTO che con ordinanza n. 100 del 18/02/2017 è stata requisita, l'area sita nel Comune di Amatrice fg. 86 particelle 189, 229, 190 e 264, per la realizzazione delle soluzioni abitative emergenziali;

DATO ATTO che si rende necessario per potenziare le opere di presidio idraulico al realizzando SAE e pertanto risulta indispensabile la requisizione dei terreni al foglio 92 doi seguito elencati:

- Part. 500 in parte per la superficie di mq 263,00
- Part. 433 in parte per la superficie di mq 140,00
- Part. 437 in parte per la superficie di mq 77,32
- Part. 496 in parte per la superficie di mq 711,00

PRECISATO che il reperimento della disponibilità di aree per l'installazione e l'insediamento può essere eseguita anche avvalendosi delle deroghe;

VISTO gli articoli 49 e 50 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

VISTO il Piano di emergenza comunale;

INDIVIDUATA nei terreni riportati in catasto al foglio 92 particelle 500/parte, 433parte, 437parte, 496parte l'area indispensabile per l'accesso e il potenziamento delle opere di presidio idraulico al realizzato SAE di Collemagrone II;

VISTO che non è possibile indugiare oltre stante la necessità di garantire la sicurezza degli alloggi realizzati e degli assegnatari dei SAE.

ORDINA

1. per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, la requisizione degli immobili siti nel Comune di Amatrice di seguito indicati: Località **COLLEMAGRONE II**

INDIVIDUATI nei terreni riportati in catasto al Foglio 92 **particelle di seguito elencate**

- Part. 500 superficie catastale 3268 qualità pascolo cl 2° R.D. 0,84 R.A. 0.34 in parte per una superficie di mq 263,00 di proprietà della UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.;
- Part. 433 superficie catastale 140 qualità Prato cl 3° R.D. 0,25 R.A. 0.14 in parte per la superficie di mq 140,00 di proprietà della UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.;
- Part. 501 superficie catastale di mq 98, qualità pascolo cl 2° R.D. 0,03 R.A. 0.01 in parte per la superficie di mq 77.32 di proprietà CONSORZIO POGGIO CASTELLANO;
- Part. 496 superficie catastale di mq 2625, qualità Seminativo cl 3° R.D. 2,71 R.A. 4,74 in parte per la superficie di mq 711,00 di proprietà NUOVA POGGIO CASTELLANO S.R.L

occorrente per potenziare le opere di presidio idraulico al realizzando SAE Collemagrone II con superficie complessiva da occuparsi mq **1.191,32** come meglio indicata nella planimetria allegata.

2. Di precisare che l'immissione in possesso verrà espletata in concomitanza con la notifica del presente atto, stante l'indifferibilità del provvedimento; al momento della immissione in possesso verrà presa nota delle utenze attive e redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali relativi al bene da requisire.
3. Ai proprietari verrà corrisposto un indennizzo secondo i criteri di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001.
4. di notificare il presente provvedimento ai proprietari del terreno.
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Rieti e alla Regione Lazio.

Responsabile del procedimento è l'ing. Amici Romeo presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Determinazione sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
 - ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
- decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Amatrice, li 04/03/2019



IL SINDACO

Ing. Filippo Palombini



352

298

301

440

495

496

365

500

366

552

598

439

618

619

611

440+

440+

440+

560

560

439

437

401

357

356

106

107

108+

108+

108+

108+

108+

10

STRADA

STRADA

VICINIA

© 2016 Google
Data di acquisizione delle immagini

